



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA**

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo di Chioggia:

- VISTI:** gli esiti dei rilievi finalizzati all'individuazione della rete sub-lagunare Italgas nell'avamposto di Chioggia, eseguiti dalla società "Geomeda S.r.l.", che hanno rilevato la presenza di un tratto emerso della medesima condotta;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 36/2023 in data 15/06/2023 di questa Capitaneria di porto recante la disciplina della navigazione durante l'esecuzione delle attività in parola;
- VISTA:** l'Ordinanza 20/2011 in data 18/05/2011 e ss.mm. e ii. di questa Capitaneria di porto, mediante la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Chioggia";
- RITENUTO:** necessario emanare un provvedimento di temporanea interdizione del tratto in parola al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli art. 30, 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

RENDE NOTO

Che gli interventi di rilievo della rete gas sub-lagunare insistente nell'avamposto di Chioggia, disciplinati con l'Ordinanza n. 36/2023 in premessa citata, hanno evidenziato la presenza di una porzione affiorante della condotta della rete Italgas ivi posizionata.

ORDINA

Articolo 1

Per quanto di competenza, ed ai soli fini della sicurezza della navigazione, nell'area avente raggio di metri 25, e centro nel punto di coordinate Lat. 45° 13' 46" N Long. 012° 17' 4" E (esprese con *datum* di riferimento WGS 84), come meglio evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività marittima non preventivamente autorizzata.

L'area in parola verrà opportunamente indicata con idoneo segnalamento diurno e notturno a cura del soggetto gestore della rete gas.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/Chioggia.

Chioggia, (data di registrazione).

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Dario RICCOBENE

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)

Allegato all'Ordinanza

